

# Circolare gennaio/2017/*bis*

## Paghe e Contributi

Calendario gennaio 2017 .....	2
Procedura apertura anno 2017.....	3
Detassazione premi produttività .....	7
INPS: aggiornamenti 2017.....	8
Limite reddito per carico familiare.....	8
Congedo paternità.....	8
Bonus contributivo alternanza scuola / lavoro.....	8
Contributo di licenziamento.....	9
Mobilità e disoccupazione edile .....	10
Contributi gestione separata 2017.....	12
Incentivi assunzione donne.....	14
Tasso legale 0,10% dal 1/1/2017 .....	15
Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2017 .....	16
Saldo Imposta Sostitutiva 2016.....	17
Autoliquidazione INAIL 2016/2017 .....	18
Prospetto disabili .....	29
INAIL: mod. OT24/2017 .....	31
Certificazione Unica 2017 .....	32
Rivalutazione TFR: coeff. di dicembre 2016.....	33

## Calendario gennaio 2017

---

Giorni lavorabili	21
Ore lavorabili	168
Festività godute	1
Festività non godute	1
Sabati (settimane)	4

## Procedura apertura anno 2017

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all'anno 2016 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2017.

**uno** Con l'elaborazione e l'aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2016 si concludono le operazioni per l'anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).

Per il nuovo anno 2017 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2017.

Di seguito viene proposto il percorso che l'utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2016 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2017. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

- 1) Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all'anno 2016. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.
- 2) Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2016 (segnalato in coda alla circolare).
- 3) **Aggiornamento mese dicembre 2016.** Se l'aggiornamento è stato già effettuato, l'utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2016. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2016 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2017, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L'utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.

ADDIZIONALI ALL'IRPEF	
<b>Regionale</b>	
N° rate A.C.:	<input type="text" value="11"/>
Versata A.P.:	<input type="text"/>
Dovuta A.C.:	<input type="text" value="261,24"/>
Versata A.C.:	<input type="text"/>
<b>Comunale</b>	
N° rate A.C.:	<input type="text" value="11"/>
Versata A.P.:	<input type="text"/>
Dovuta A.C.:	<input type="text" value="102,19"/>
Versata A.C.:	<input type="text"/>

- 4) **Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali.** Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2017 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L'imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.
- 5) **Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali.** In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2016 al 2017 è necessario prima di tutto selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2016) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

Procedure Apertura Anno

Selezione Dipendenti Selezione Archivi

Anno di Chiusura: 2016 Anno di Apertura: 2017

Matricola	Cognome e Nome	Aggiornato
<input checked="" type="checkbox"/> 0000002	ALBERTONI FRANCESCO	12-07-2016
<input checked="" type="checkbox"/> 0000003	BETTONI MARCO	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000004	STEFANIA BURANELLO	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000005	VERDI MARIA	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000006	PIAZZALUNGA MARCELLO	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000010	LODA FRANCESCO	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000018	CORTINI GIUSEPPE	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000035	COLOMBANI CARLA	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000049	SALVI GILBERTO	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000054	CATTANEO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000056	LOCATELLI FABRIZIO	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000067	VITALI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000083	ROTA MATTEO	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000093	RODARI NICOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000094	PINOTTI GIUSEPPINA	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000104	ASSOLARI ROSSELLA	

Seleziona tutto Deseleziona tutto Inverti selezione

Procedure Apertura Anno

Selezione Dipendenti Selezione Archivi

Anno da: 2016 Anno a: 2017

**Tabelle:**

- Addizionali Regionali IRPEF
- IRPEF
- Detrazioni IRPEF
- Minimali/Massimali INPS
- Minimali/Massimali INAIL
- Minimali/Massimali CIG
- Voci/Massimali Congedo straordinario
- Indice ISTAT

**Archivi Dipendente:**

- Pagina IRPEF
- Ferie/Permessi/Ratei
- T.F.R.

**Archivi Azienda:**

- Rivalutazione T.F.R.

Seleziona Tutto Deseleziona Tutto


Premi Esegui per lanciare il passaggio

Esegui Esci

La procedura, quando l'utente conferma la selezione con il Bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

- a. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l'anno 2017 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2016 nel campo indice anno precedente;

- b. Crea per l'anno 2017 una nuova tabella Irpef e Detrazioni Irpef identica a quella del 2016.



**IRPEF / Modifica**

Generale

Anno:

Nr. rate addizionali

Regionale:   
Comunale:   
Acconto comunale:

% detrazione oneri:   
Altra % detrazione oneri:   
Tabella scaglioni Tassazione Separata:   
Tabella scaglioni clausola salvaguardia TFR:

Tassazione emolumenti di produttività

Limite reddito A.P.:   
Limite massimo:   
% Imposta sostitutiva:

% Imposta sostitutiva TFR:

Riga	Reddito annuale (fino a)	Reddito mensile (fino a)	Aliquota
10	15.000,00	1250,00	23,00
20	28.000,00	2333,33	27,00
30	55.000,00	4583,33	38,00
40	75.000,00	6250,00	41,00
50	999.999.999,00	99999999,00	43,00

- c. Riporta la tabella delle addizionali all'Irpef delle regioni valide per l'anno 2016 al successivo anno.
- d. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell'anno 2017 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2017, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell'anno precedente dell'anno 2017 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell'anno 2016 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d'anno.  
Il reddito presunto dell'anno 2017 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2016. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d'anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.  
Le condizioni di spettanza del Bonus DL 66/2014 sono recuperate dai valori impostati nel 2016.
- e. Riporta i valori di ferie e permessi residui, nonché i nuovi valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell'anno precedente nel campo ferie, permessi e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie - Permessi / Ratei;
- f. Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l'anno 2017. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2016 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2017;
- g. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.

- 6) *Stampa ratei in gestioni annuali per l'anno 2016. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.*
- 7) *Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l'anno 2016 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell'imposta sostitutiva da versare entro il 16/2/2017 come differenza fra il valore dell'imposta complessiva e l'acconto già versato nel dicembre 2016.*

<b>Tassazione rivalutazione T.F.R.</b>		Modalità Rivalutazione: <input checked="" type="radio"/> Storica
Rivalutazione Calcolata A.P.:	2.397,81	<input type="radio"/> Previsionale
Rivalutazione previsionale:	2.630,76	Acconto: 237,38
Rivalutazione effettiva A.C.:	2.239,42	Saldo: 8,96

- 8) *Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l'anno 2017 in funzione dei nuovi valori che sono pubblicati in questa stessa circolare.*
- 9) *Modificare i valori dei minimali e massimali e retribuzioni convenzionali INAIL Tabelle gestione Minimali e Massimali e Retribuzioni Convenzionali per l'anno 2017 in funzione dei nuovi valori comunicati dall'Istituto (vedi Autoliquidazione INAIL).*
- 10) *Modificare i valori dei Massimali CIG per l'anno 2017 in Tabelle gestione Massimali CIG (seguirà un'ulteriore circolare con i valori aggiornati).*
- 11) *Verificare l'esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l'anno 2017. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.*

**Crea/Aggiorna Calendario**

Data inizio: 01-01-2017      Data fine: 31-12-2017

**Numero di ore lavorative**

Da Lun. a Ven.: 8,00

Sabato:

Domenica/Festivi:

## Detassazione premi produttività

*La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) raddoppia l'importo del bonus di produttività su cui applicare il regime di tassazione sostitutiva al 10%, oltre a introdurre la detassazione totale per le misure di welfare aziendale.*

La tassazione sostitutiva dovrà essere applicata ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione da misurare sulla base dei criteri che saranno fissati da un emanando decreto ministeriale, e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d'impresa.

Le somme oggetto di sgravio devono essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. L'applicazione della tassazione sostitutiva è inoltre subordinata al deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente.

Le somme che potranno essere soggette a imposta sostitutiva del 10% non potranno eccedere l'importo di € 4.000 per anno, a condizione che il lavoratore, nell'anno precedente, non abbia realizzato un reddito da lavoro dipendente superiore a € 80.000. L'applicazione dell'imposta sostitutiva ad opera del sostituto d'imposta sarà automatica salva la facoltà del lavoratore di rinuncia alla sua applicazione.

**uno** Nella Tabella Irpef 2017, come già anticipato nelle procedure di apertura anno, trovano quindi posto i nuovi valori della tassazione sostitutiva dei premi di risultato.

Tassazione emolumenti di produttività	
Limite reddito A.P.:	80.000,00
Limite massimo:	4.000,00
% Imposta sostitutiva:	10,00

La Legge di Stabilità 2017 prevede inoltre la detassazione totale dei benefit di welfare aziendale, ovvero la possibilità di convertire il premio di produttività in misure di welfare totalmente detassate, come per esempio erogazione di buoni per la fruizione di servizi sanitari o assistenziali al lavoratore e/o al proprio nucleo familiare, misure di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, borse di studio erogate in favore dei figli dei dipendenti.

## **INPS: aggiornamenti 2017**

---

### **Limite reddito per carico familiare**

---

Con la circolare del 29 dicembre 2016 n. 229 l'Inps ha pubblicato i limiti di reddito valevoli per il 2017 oltre i quali i familiari, ai fini della riduzione ai 2/5 dell'indennità di malattia a carico Inps in caso di ricovero ospedaliero, non sono da considerare a carico.

In particolare i valori reddituali al di sotto dei quali non si applica la riduzione dell'indennità corrispondono ai seguenti:

- Euro 706,82 per il coniuge;
- Euro 706,82 per il genitore;
- Euro 706,82 per ciascun figlio;
- Euro 1.236,94 per due genitori ed equiparati.

### **Congedo paternità**

---

La legge di stabilità 2017 ha confermato per tutto il 2017 i congedi spettanti al padre lavoratore.

I congedi da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio per il padre lavoratore sono quindi ora:

- Congedo obbligatorio 2 giorni fruibili in misura anche non continuativa;
- Congedo facoltativo 2 giorni, in alternativa alla madre in astensione obbligatoria.

### **Bonus contributivo alternanza scuola / lavoro**

---

Il comma 308 della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) garantisce il bonus già concesso ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, ma solo con riferimento all'assunzione di giovani che abbiano concluso il percorso scolastico nelle scuole di secondo grado o università e abbiano svolto in precedenza presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola / lavoro.

L'esonero contributivo, valido anche per le assunzioni con contratto di apprendistato, sarà fruibile nel limite massimo di euro 3.250 per anno, per un periodo di trentasei mesi. Nessuno sconto è previsto per i premi Inail.

L'esonero è applicabile per le assunzioni di studenti, effettuate dal 01/01/2017 al 31/12/2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio che hanno svolto in precedenza presso il medesimo datore percorsi di alternanza scuola / lavoro in uno dei segg. percorsi:

- Pari almeno al 30% delle ore di alternanza ai sensi dell'art. 1, co. 33 della legge 107/2015, ovvero negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio;
- Pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno di percorsi di istruzione e formazione professionale per i quali viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue (D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226 Capo III);
- Pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata dagli Istituti tecnici superiori che hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
- Pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari ( tirocinio curriculare)

L'esonero contributivo si applica anche per le assunzioni degli studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondari superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.

## Contributo di licenziamento

---

Il comma 184 art. 1 della Legge n. 232/2016 porta a regime l'esenzione dal versamento del contributo di licenziamento per particolari casi di licenziamento. In particolare non sarà dovuto il contributo Naspi di licenziamento per:

- a) Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) Interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

## Mobilità e disoccupazione edile

Con Messaggio n. 99 del 11 gennaio 2017, l'Inps offre indicazioni in materia di abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia.

L'art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a partire dal 1 gennaio 2017, l'abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:

- Indennità di mobilità ordinaria;
- Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9 - 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.


La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per le assunzioni, proroghe e trasformazioni intervenute entro il 31 dicembre 2016 spetterà l'incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l'incentivo scade in data successiva al 31/12/2016. Come già indicato l'incentivo non spetterà per le trasformazioni di contratti a termine stipulati con lavoratori assunti dalle liste di mobilità entro il 31/12/2016 se la trasformazione avviene dal 01/01/2017.

L'abrogazione dei trattamenti sopra elencati comporta, a partire dal 1 gennaio 2017, la cessazione dell'obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:

- Contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
- Contributo d'ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
- Contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l'edilizia, pari allo 0,80% della retribuzione imponibile (art. 15, legge n. 427/75).

Pertanto, dal 1 gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra esposti, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione. La riduzione del 0,80% del contributo DS edile riguarda solo il comparto edile, operai e impiegati, mentre quello del contributo mobilità interessa solo il comparto industria con più di 15 dipendenti, dirigenti operai e impiegati. Di seguito una tabella riassuntiva delle aliquote totali per qualifica, settore e dimensione aziendale, precedenti a attuali. I valori si riferiscono a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

<i>Tabella</i>	<i>Aliquota precedente</i>	<i>Aliquota attuale</i>
Operai Edilizia fino a 15 dip.	43,67%	42,87%
Operai Edilizia oltre 15 dip.	44,57%	43,77%
Impiegati Edilizia fino a 15 dip.	38,45%	37,65%
Impiegati Edilizia da 15 a 50 dip.	39,35%	38,55%
Impiegati Edilizia oltre 50 dip.	39,65%	38,85%
Operai Industria da 15 a 50 dip.	41,07%	40,77%
Operai Industria oltre 50 dip.	41,37%	41,07%
Impiegati Industria da 15 a 50 dip.	38,85%	38,55%
Impiegati Industria oltre 50 dip.	39,15%	38,85%
Dirigenti Industria oltre 15 dip.	36,45%	36,15%

 La riduzione contributiva del trattamento speciale DS per l'edilizia pari allo 0,80% interessa il comparto edile e quindi tutte le tabelle contributi sociali del settore edilizia. Per ciascuna è necessario procedere alla sottrazione del valore 0,80

dalla percentuale totale (preferibile intervenire sulla specifica voce se presente), sia nella Pagina Generale che nella Pagina Info DM10.

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000002  
Descrizione: OPERAI INDUSTRIA EDILE (oltre 15 dipendenti)

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore Totale	Valore Dipendente	N.C. Ente	Contributi Solidarietà %	Ente Versamento
I.V.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33,000	9,190	1		
ADDIVS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,000	1,000	1		
EC.MAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	2,220		1		
EC.MAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,460		1		
CUAF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,680		1		
DS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,610	0,000	1		
FG TFR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,200		1		
CIG ord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	4,700		1		
CIG str	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,900	0,300	1		
					43,770	9,490			

Ente DM10:  Ente contr. sol:

Fondo garanzia TFR: 0,200 Contributo aggiuntivo Aspi: 1,400

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000002  
Descrizione: OPERAI INDUSTRIA EDILE (oltre 15 dipendenti)

Codice	Descrizione	Retrib. Ridotta	Percentuale	Add. IVS	Marca Soggetto Esente	Artigiano
10	Operai	NO	43,770	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M950	Aliquota agg. IVS 1% operai, impiegati		1,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**uno** La riduzione contributiva relativa alla Mobilità pari allo 0,30% interessa il comparto industria (non edile) con numero dipendenti superiori a 15. Per tutte le tabelle contributi sociali del settore industria non edile con numero dipendenti superiori a 15, è necessario procedere alla sottrazione del valore 0,30 dalla percentuale totale (preferibile intervenire sulla specifica voce se presente), sia nella Pagina Generale che nella Pagina Info DM10.

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000014

Descrizione: Operai industria in generale (oltre 15 e fino a 50 dip.)

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore Totale	Valore Dipendente	N.C.	Ente	Contributi Solidarietà %	Ente Versamento
FPLD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33,000	9,490	1			
Add.IVS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,000	1,000	1			
Malattia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	2,220		1			
Maternità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,460		1			
CIG e CIGS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	2,600		1			
Mobilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	4,290		1			
Altri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	-1,800		1			
ex CUAF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.			1			
					40,770	9,490				

Ente DM10:  Ente contr. sol.:

Fondo garanzia TFR: 0,200 Contributo aggiuntivo Aspi: 1,400

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000014

Descrizione: Operai industria in generale (oltre 15 e fino a 50 dip.)

Codice	Descrizione	Retrib. Ridotta	Percentuale	Add. IVS	Marca Soggetto	Esente	Artigiano
10	Operai	100M	40,770	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M950	Aliquota agg. IVS 1% operai, impiegati		1,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contributi gestione separata 2017

Il comma 165 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) ha ridotto l'aliquota contributiva Ivs dovuta alla Gestione Separata dai lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie nella misura del 25%.

Per i collaboratori iscritti alla Gestione separata, diversi dai lavoratori autonomi, le nuove aliquote valide per il 2017, prevedono la conferma dell'aliquota del 24% per i pensionati titolari di pensione diretta e/o soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e l'innalzamento di un punto percentuale per i non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. Rimane invariata la ripartizione dell'onere contributivo fra collaboratore e committente, pari rispettivamente e 1/3 e 2/3 del contributo totale.

**uno** Si rende necessario aggiornare la tabella contributi co.co.co. con copertura e senza copertura secondo le indicazioni che seguono:

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000011  
Descrizione: CO.CO.CO. SENZA COPERTURA

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore		N.C. Ente	Contributi Solidarietà	
					Totale	Dipendente		%	Ente Versamento
Ivs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	32,720	10,907	1	0000054	

Ente DM10: 0000054 INPS di Bergamo Gestione Separat

Fondo garanzia TFR:  Contributo aggiuntivo Aspi:

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000031  
Descrizione: CO.CO.CO CON COPERTURA / PENSIONATI

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore		N.C. Ente	Contributi Solidarietà	
					Totale	Dipendente		%	Ente Versamento
Ivs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	24,000	8,000		0000054	

Ente DM10: 0000054 INPS di Bergamo Gestione Separat

Fondo garanzia TFR:  Contributo aggiuntivo Aspi:

## Incentivi assunzione donne

*Con Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2016 sono stati individuati per l'anno 2017 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo / donna superiore al 25%, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92.*

L'incentivo è stato introdotto nel 2013 dalla Legge 92/2012 e si configura come uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 di donne prive di impiego aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
- 2) di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 3) di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 4) di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'incentivo di cui ci si occupa è quello di cui al punto 3 e può riguardare:

- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a tempo determinato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo permette la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi, salvo trasformazione, nel qual caso il beneficio è riconosciuto fino al limite complessivo dei 18 mesi. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ma nel limite dei 12 mesi.

Le condizioni di spettanza sono quelle previste per la generalità degli incentivi, ovvero regolarità del Durc, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di riferimento. Inoltre spetta se l'assunzione realizza la prescrizione del paragrafo 4 dell'articolo 40 del Regolamento comunitario 800/2008, ovvero deve realizzare un incremento occupazionale.

Per la fruizione dell'incentivo è necessario attivare la richiesta on line del cassetto previdenziale aziende del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), attraverso il modulo "92-2012" (ved. circolare Inps n. 111/2013 e Messaggio Inps n. 12212/2013).

La media di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la concessione degli incentivi all'assunzione di donne appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, così come stabilito dall'articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, è quella elaborata dall'Istat riferibile al 2015 per l'intero contesto nazionale e pari a 9,8%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo - donna superiore di almeno il 25% del valore medio è quindi pari a 12,3% (9,8% + (9,8x25%)).

I settori e le professioni individuate con un tasso di disparità utile all'incentivo sono allegate al Decreto in esame. I settori con più alto tasso di disparità sono le "costruzioni", le industrie estrattive. Per le professioni si distinguono per disparità i conduttori di veicoli di macchinari mobili e sollevamento, gli operai dell'edilizia, gli operai metalmeccanici specializzati e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche.

## **Tasso legale 0,10% dal 1/1/2017**

---

*Il Ministero dell'Economia con decreto 7 dicembre 2016 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017 il tasso di interesse legale subisca un'ulteriore riduzione passando dalla misura dello 0,20% a quella dello 0,10%.*

Il ridimensionamento del saggio di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2017, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura dello 0,10%.

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

## **Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2017**

*Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22 dicembre 2016 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI e validi per tutto il 2017.*

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2017, il cosiddetto *fringe benefit*, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.

Nelle tabelle, reperibili nel sito [www.aci.it](http://www.aci.it), sono indicati la marca dei veicoli, il modello, la serie, il costo al chilometro e l'importo del *fringe benefit* annuale corrispondente. I veicoli indicati nelle tabelle sono distinti in autovetture a GPL e metano, autovetture a benzina fuori produzione, autovetture a benzina in produzione, autovetture a gasolio fuori produzione, autovetture a gasolio in produzione, fuoristrada a benzina, fuori strada a gasolio, ciclomotori e motocicli. Se il modello di veicolo usato dal dipendente non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle, l'importo da tassare si determina prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa al veicolo presente nella tabella che ha le caratteristiche più simili al modello usato, per cilindrata, potenza, prezzo e caratteristiche strutturali.

Per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del D.Lgs. 285/1992 (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a benzina, autocaravan), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente.

L'importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall'effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E' quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E' ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

**uno** *E' necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.*

## Saldo Imposta Sostitutiva 2016

Scade il 16/2/2017 il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2016.

**uno** Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2017, nella gestione Rivalutazione TFR dell'azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2016, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l'acconto versato a dicembre 2016, con l'elaborazione del modello F24 di Febbraio 2017 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Tassazione rivalutazione T.F.R.		Modalità Rivalutazione :	<input checked="" type="radio"/> Storica
Rivalutazione Calcolata A.P.:			<input type="radio"/> Previsionale
Rivalutazione previsionale:		Acconto:	306,70
Rivalutazione effettiva A.C.:	2.646,72	Saldo:	-15,56

Se invece il saldo è negativo, il codice da utilizzare per la compensazione nel mod. F24 è il 6781 in Sezione Erario.

## **Autoliquidazione INAIL 2016/2017**

*Con nota operativa n. 575 del 12 gennaio 2017 l'Inail ha fornito le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2016/2017. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 28 febbraio 2017. Rimane inalterato il termine per il versamento del premio o della prima rata del premio al 16/2/2017.*

### **Redazione dichiarazione**

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi ALPI online che calcolano anche il premio dovuto.

### **Riduzione premi Legge n.147/2013**

L'articolo 1 comma 128 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61% mentre la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%.

La riduzione si applica sul premio finale dovuto al netto di tutti gli sgravi, riduzioni e agevolazioni spettanti.

### **Riduzione delle retribuzioni presunte**

Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l'anno 2017 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2017), con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l'importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato.

### **Posizioni nuove**

Se l'attività è iniziata nel corso del 2016, il premio anticipato dovuto per il 2017 deve essere obbligatoriamente determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione Rata della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

### **Retribuzioni soggette a sconto per edili**

La riduzione contributiva dei premi assicurativi prevista per il settore edile per l'anno 2016 è pari all'11,50% per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali. Tale sconto è applicabile solo in regolazione.

**N.B.:** ai fini dell'applicazione dello sconto in parola, è necessario inviare all'Inail, entro il 16 febbraio 2017, il modello di autocertificazione allegato alla nota dell'Istituto del 16 dicembre 2009 per adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 36 bis, comma 8, legge n. 248 del 2006 (allegato alla circolare). L'invio deve essere effettuato via PEC all'indirizzo della sede Inail competente.

L'agevolazione contributiva spetta solo a condizione che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza, e che tale circostanza sia stata autocertificata alla DTL. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 34/2008, ha chiarito che l'invio della autocertificazione all'Ispettorato Territoriale del lavoro (ex DTL) deve precedere la prima richiesta di beneficio e che, in assenza di modifiche, l'invio non deve essere ripetuto.

### **Addizionale amianto**

L'addizionale per il Fondo amianto è fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia in sede di regolazione che di calcolo della rata, si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.

Nelle basi di calcolo del premio inviate dall'Istituto, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

### **Durc e benefici contributivi**

La fruizione di benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa l'agevolazione dell'11,50% per il settore edile, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal citato DM, che si applicano ad ogni forma di beneficio contributivo:

1. regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e della Cassa Edile;

2. applicazione della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
3. inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'Allegato A del decreto ministeriale ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (ved. sopra)

I controlli sulle autocertificazioni riguardanti l'assenza delle violazioni di cui all'Allegato A del citato Dm 24 ottobre 2007 sono di competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro a cui il datore di lavoro ha presentato il prescritto modulo in forma cartacea o telematica.

Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la prima volta con l'autoliquidazione premi 2017, detta autocertificazione, se non ancora presentata, dovrà essere fatta pervenire all'Ispettorato entro lo stesso termine del 16 febbraio 2017. Per i datori di lavoro che hanno già beneficiato in passato di agevolazioni contributive, l'invio del modello all'Ispettorato è richiesto solo in presenza di variazione dei dati precedentemente dichiarati.

Le sedi Inail opereranno i controlli sulla sola sussistenza di dette autocertificazioni presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, senza entrare nel merito delle violazioni.

#### Lavoratori part-time

Per questi lavoratori la retribuzione da assumere ai fini del calcolo degli imponibili da assoggettare a premio è quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale della prestazione di lavoro. Tale valore si ottiene dividendo la paga base mensile, moltiplicata per il numero delle mensilità totali (anche aggiuntive) e dividendo tale importo per il coefficiente 2.080.

Se tale retribuzione risulta essere inferiore, per l'anno 2016, a € 7,15, viene applicata alle ore di lavoro dei soggetti part-time comunque tale maggior valore.

Le ore di lavoro dei part-time devono essere intese come ore lavorate o comunque retribuite, aggiungendo quindi, alle ore di effettiva prestazione lavorativa, anche le ore retribuite in forza di legge o di contratto (festività, ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio, ecc.), con il solo limite di 25 giorni per mese.

Le istruzioni prevedono che, ai sensi dell'art. 29 del DL n. 244/1995, per i part-time in edilizia in eccesso rispetto al limite contrattuale, si debba denunciare la retribuzione virtuale di un lavoratore full-time.

#### Modalità di rateazione

Il versamento del premio a saldo e in acconto (regolazione e rata) può avvenire anche in 4 rate scadenti il 16/2, 16/5, 21/8 e 16/11. La manifestazione di volontà del pagamento rateale del premio deve essere espressa barrando l'apposita casella del modello 1031.

Il Ministero dell'Economia ha stabilito nella misura del 0,55% il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al pagamento delle residue rate per autoliquidazione premi Inail 2016/2017.

I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento in forma rateale devono applicare i seguenti coefficienti:

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2017	0,00134110
21 agosto 2017	0,00272740
16 novembre 2017	0,00411370

#### Pagamento

La sezione del mod. F24 da compilare è quella "Altri enti previdenziali e assicurativi". In particolare:

- "Cod. sede" è il codice identificativo della sede Inail territorialmente competente;
- nel "N. pos. assicurativa" indicare il "Codice Ditta";
- nel campo "cc" indicare il codice controllo;
- nel "N. di riferimento" si indica "902017";
- nel campo causale il codice "P".

L'importo versato va arrotondato al centesimo di Euro.

Se il saldo finale dell'autoliquidazione risulta a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se dovesse ulteriormente permanere un ulteriore credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto in altre sezioni.

#### Nuovi minimali per collaboratori e dirigenti

Si rende necessario aggiornare le retribuzioni minimali e massimali fissate per particolari categorie di soggetti, in particolare soci di società non artigiane, collaboratori e dirigenti.

Ricordo che, per i dirigenti, l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio, è pari al valore del massimale previsto per la liquidazione delle rendite. Tale massimale ha due diversi valori per i periodi fino al 30 giugno 2016 e per i sei mesi successivi. Per rapporti di durata inferiore all'anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 30 giorni l'anno.

Per i soci non artigiani la retribuzione da prendere a base di riferimento è quella convenzionale prevista a livello provinciale e, in assenza di valori validi a livello provinciale, quella prevista a livello nazionale. I valori, anche in questo caso, sono rivalutati a partire al 1 luglio 2016.

Poiché il Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 ha confermato, con decorrenza 01/07/2016 gli importi minimali e massimali di rendita vigenti al 01/07/2015, già pubblicati con D.M. 30/06/2015, per l'anno 2016 gli importi del primo e del secondo semestre sono coincidenti.

Per i rapporti parasubordinati il premio assicurativo è calcolato su base mensile sulle retribuzioni effettive, salvo il rispetto di valori minimi e massimi, validi dal 1/1/2016 al 30/6/2016 e dal 1/7/2016 al 31/12/2016.

#### Autoliquidazione On-line

La dichiarazione delle retribuzioni, la comunicazione per il pagamento rateale, la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il canale telematico.

Le aziende devono reperire direttamente sul portale dell'istituto nella nuova sezione "Fascicolo aziende" in "Servizi online".

Il calcolo del premio e l'invio delle dichiarazioni delle retribuzioni si effettua quindi utilizzando la procedura disponibile sul sito dell'INAIL denominata ALPI *on-line*. Dopo aver inserito le retribuzioni di competenza viene sviluppato il calcolo del premio. Terminata la fase di determinazione del dovuto, si inoltra la dichiarazione dei salari al database dell'INAIL.




*In Gestioni Annuali esiste una procedura completa utile all'autoliquidazione del premio partendo dai valori memorizzati nei Progressivi INAIL dei dipendenti e dalle basi di calcolo inserite in Anagrafica Azienda pagina INAIL.*

*Esiste comunque sempre per l'utente la possibilità di intervenire manualmente sui progressivi Inail per aggiornare i valori in essi contenuti.*

*Per poter correttamente effettuare la denuncia salari e la liquidazione del premio con il conseguente versamento in F24 è necessario:*

- 1) Verificare la presenza della tabella Tassi Silicosi e Asbestosi in Tabelle INAIL.



Da %	A %	Tasso
	0,01	2,00
0,02	2,50	4,50
2,51	5,00	7,00
5,01	7,50	9,00
7,51	10,00	11,50
10,01	12,50	14,00
12,51	15,00	16,00
15,01	17,50	18,50
17,51	20,00	20,50
20,01	22,50	23,00
22,51	25,00	25,50
25,01	27,50	27,50
27,51	30,00	30,00
30,01	32,50	32,00
32,51	35,00	34,50
35,01	37,50	37,00
37,51	40,00	39,00
40,01	42,50	41,50
42,51	45,00	43,50

Verificare la Tabella Minimali / Massimali / Retribuzioni Convenzionali INAIL relativa all'anno 2016 i cui valori devono risultare quelli di seguito proposti. La percentuale di riduzione Legge n. 147/2013 si riferisce a quella applicabile per rata. La percentuale di riduzione L. 147/2013 applicabile per regolazione è inserita nella tabella Minimali dell'anno precedente (pari a 16,61%). Nella tabella 2016 è inserito il valore di riduzione L. 147/2013 applicabile per rata (pari a 16,48%).

Minimali-Massimali INAIL / Modifica

Generale | Elenco

Anno: 2016

% Addizionale amianto L. 244/2007: 1,330  
% Riduzione L. 147/2013: 16,480

Co.Co.Co.

	Anno	Mese
Gennaio/Giugno	Minimale: 16.195,20	1.349,60
	Massimale: 30.076,80	2.506,40
Luglio/Dicembre	Minimale: 16.195,20	1.349,60
	Massimale: 30.076,80	2.506,40

Soci Non Artigiani

Retribuzione Convenzionale:

	Anno	Mese
Gennaio/Giugno	16.195,20	1.349,60
Luglio/Dicembre	16.195,20	1.349,60

Dirigenti

Massimale:

	Anno	Mese	Giorno
Gennaio/Giugno	30.076,80	2.506,40	100,26
Luglio/Dicembre	30.076,80	2.506,40	100,26

Sono da verificare anche le retribuzioni convenzionali dei soci non artigiani a livello provinciale che, se stabilite, prevalgono su quelle nazionali. Nell'esempio è proposta la retribuzione convenzionale soci non artigiani della provincia di Bergamo.

Enti pubblici / Modifica

Generale | Info previdenziali | Inail | Conti contabili | Elenco

Codice: 0000001  
Descrizione: I.N.A.I.L. sede di Bergamo  
Codice fiscale:

Informazioni I.N.A.I.L.

Codice sede:  
Numero c/c:  
ASL competente:

Soci non artigiani

Retribuzione convenzionale

	Anno	Mese
Gennaio/Giugno	14.818,49	1.234,87
Luglio/Dicembre	14.818,49	1.234,87

Per quanto concerne le altre province della Regione Lombardia di seguito viene proposta una tabella riepilogativa delle retribuzioni convenzionali da applicare ai soci. In assenza di un provvedimento provinciale, non sarà necessaria l'indicazione delle retribuzioni convenzionali e saranno applicati i valori stabiliti a livello nazionale presenti nella tabella minimali Inail di cui sopra.

Provincia	Retribuzione annua	Retribuzione mensile	Decreto
Bergamo	14.818,49	1.234,87	In vigore dal 1/1/1999
Brescia			Nessun decreto
Como			Nessun decreto
Cremona			Nessun decreto
Lecco			Nessun decreto
Lodi	14.915,18	1.242,93	In vigore dal 1/1/1999
Mantova			Nessun decreto
Milano	14.915,18	1.242,93	In vigore dal 1/1/1999
Monza Brianza			Nessun decreto
Pavia	15.651,24	1.304,27	In vigore dal 1/1/1999
Sondrio			Nessun decreto
Varese			Nessun decreto

- 3) Inserire nel Menù Anagrafiche, gestione Tabelle INAIL, Interessi per rateazione, i coefficienti per il calcolo degli Interessi per rateazione autoliquidazione. In questa gestione va caricato l'anno 2016 (il riferimento è all'anno precedente quello di pagamento) con le scadenze e i coefficienti comunicati dall'Istituto.

Scadenza	Coefficiente
1: 16-05-2017	0.0013411000
2: 21-08-2017	0.0027274000
3: 16-11-2017	0.0041137000

- 4) Verificare la pagina INAIL dell'Anagrafica aziendale dove devono essere inserite tutte le PAT e le Voci con i rispettivi tassi (verificare la corrispondenza con le basi di calcolo comunicate dall'Istituto) e dove previsto anche il flag addizionale amianto.

PAT	Ente	%	Voce pond.
90264168/4X Operai	0000001 I.N.A.I.L. sede di Bergamo	91,80	<input checked="" type="checkbox"/>
90264168/43 Impiegati	0000001 I.N.A.I.L. sede di Bergamo	48,00	<input type="checkbox"/>

Voce	Inquadramento	Sconto	Sil. Asb.	Rid.	Add. Ami.	%	% incidenza
3310 Escavazioni	Industria	Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76,00	45,00
3321 Cavalcavia - Marciapiedi	Industria	Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90,00	10,00
3322 Pavimentazioni - Ristrutturazioni	Industria	Nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122,00	10,00
Pavimentazioni - Ristrutturazioni manti stradali						91,80	

- 5) Verificare i Progressivi INAIL dei dipendenti, anche sfruttando la stampa delle Retribuzioni INAIL inserita in Gestioni Annuali - Autoliquidazione INAIL. Particolare attenzione deve essere data alla presenza della voce di tariffa associata alla PAT, che viene prelevata, in sede di aggiornamento archivi, dall'Anagrafica dipendente. Ulteriore attenzione deve essere prestata agli imponibili relativi ai lavoratori part-time, in quanto per questi ultimi non deve essere ripreso l'imponibile contributivo, ma il valore maggiore tra quello tabellare determinato come rapporto fra retribuzione di base annua e il numero di ore lavorabili da un soggetto full time e il minimale indicato nella tabella Minimali / Massimali Contributivi / Assicurativi.

Personale: Progressivi INAIL / Modifica

Generale | Elenca

Dipendente: 0000002 | Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO | Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno	Mese	Periodo	Qualifica INPS	PAT	INAIL	Voce	Ore	Giorni	Imponibile INAIL	Imponibile silicosi	Socio	CoCoCo	Quota parz es.
2011	01	Gennaio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		168	21	2.056,00				
2012	02	Febbraio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		136	17	1.914,00				
2013	03	Marzo	1 - Operaio	90264168/4X	3322		176	22	2.585,00				
2014	04	Aprile	1 - Operaio	90264168/4X	3322		160	20	2.360,00				
2015	05	Maggio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		176	22	2.585,00				
2016	06	Giugno	1 - Operaio	90264168/4X	3322		168	21	2.473,00				
2016	07	Luglio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		168	21	2.364,00				
2016	08	Agosto	1 - Operaio	90264168/4X	3322		160	20	218,00				
2016	09	Settembre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		184	23	1.043,00				
2016	10	Ottobre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		152	19	2.139,00				
2016	11	Novembre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		160	20	2.354,00				
2016	12	Dicembre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		152	19	1.890,00				
TOTALI ANNO							1.960	245	23.981,00				

- 6) Stampare le retribuzioni INAIL relative all'anno 2016 per verificare la correttezza degli aggiornamenti mensili sui progressivi INAIL. E' necessario prestare molta attenzione all'imponibile che viene assoggettato al premio (ultima colonna a destra), perché tale valore per alcune tipologie di dipendenti viene modificato in funzione delle retribuzioni convenzionali (soci) minimali e massimali (collaboratori coordinati e continuativi e dirigenti) ovvero annullato (apprendisti e apprendisti qualificati).

Stampa retribuzioni INAIL

Data di stampa: 25-01-2017

Anno elaborazione: 2016

Da dipendente: [ ] [ ]


A dipendente: [ ] [ ]

RETRIBUZIONI INAIL ANNO 2016

LICON SOFTWARE SPA | Codice INAIL: 1828975843 | PIN: 49 | Data: 25-01-2017 | Pag. 1

Matricola Cognome e Nome	Data Assunzione	Data Risoluzione	Mese	Qualifica INPS	PAT	INAIL	Voce	Numero Ore	Numero Giorni	Imponibile INAIL	Imponibile Sil./Asb.	Socio	Co.Co.Co	Quota Esenz. parziale	Imponibile assog. premio (min./max./Conv.)
0000002 ALBERTONI FRANCESCO	15-02-1991	30-11-2016	Gennaio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		168,00	21,00	2.056,00					2.056,00
			Febbraio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		136,00	17,00	1.914,00					1.914,00
			Marzo	1 - Operaio	90264168/4X	3322		176,00	22,00	2.585,00					2.585,00
			Aprile	1 - Operaio	90264168/4X	3322		160,00	20,00	2.360,00					2.360,00
			Maggio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		176,00	22,00	2.585,00					2.585,00
			Giugno	1 - Operaio	90264168/4X	3322		168,00	21,00	2.473,00					2.473,00
			Luglio	1 - Operaio	90264168/4X	3322		168,00	21,00	2.364,00					2.364,00
			Agosto	1 - Operaio	90264168/4X	3322		160,00	20,00	218,00					218,00
			Settembre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		184,00	23,00	1.043,00					1.043,00
			Ottobre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		152,00	19,00	2.139,00					2.139,00
			Novembre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		160,00	20,00	2.354,00					2.354,00
			Dicembre	1 - Operaio	90264168/4X	3322		152,00	19,00	1.890,00					1.890,00
TOTALE								1.960,00	245,00	23.981,00					23.981,00

7) Elaborare il modello 1031 servendosi del modulo in Autoliquidazione INAIL



8) In gestione Autoliquidazione, per ciascuna PAT e Voce verificare la corretta importazione delle retribuzioni utilizzando il relativo Bottone Retribuzioni, facendo attenzione all'importo per rata eventualmente comunicato dall'INAIL che deve sostituire quello calcolato dalla procedura. Nella gestione sono presenti i flag Rid. L. 147/2013 per regolazione e per rata. Ricordo che la percentuale di riduzione per regolazione viene prelevata dalla Tabella Minimali/Massimali Inps 2015, mentre quella per rata viene prelevata dalla medesima tabella 2016;

Gestione Modello Autoliquidazione - INAIL / Modifica

Generale **Elenco**

Anno: 2016

PAT	90264168/4X		Ente	% INAIL
90264168/43	Impiegati		0000001 I.N.A.I.L. sede di Bergamo	48,00
90264168/4X	Operai		0000001 I.N.A.I.L. sede di Bergamo	91,80

VOCE	Inquadramento	Sconto	Sil. Asb.	Rid. L. 147	Add. Ami.	% rata	% agevolaz.	% incidenza	Elab
3232	Industria	Nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104,00		35,00	Soci <input type="checkbox"/> Premio <input type="checkbox"/>
3310	Industria	Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76,00		45,00	Soci <input type="checkbox"/> Premio <input type="checkbox"/>
3321	Industria	Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90,00		10,00	Soci <input type="checkbox"/> Premio <input type="checkbox"/>
3322	Industria	Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122,00		10,00	Soci <input type="checkbox"/> Premio <input type="checkbox"/>

PERIODI	Nr.	Da data	A data	Inquadramento	Sil. Asb.	Rid. L. 147	Add. Ami.	% regolazione	% agevolaz.	% oscillaz.	Elab
1	01-01-2016	31-12-2016	Industria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		104,00			<input checked="" type="checkbox"/> Retribuzioni <input type="checkbox"/>

Per le PAT che contengono voci ponderate, la retribuzione per regolazione e per rata è comunque quella complessiva;

Per le aziende edili con operai a tempo pieno, nel Bottone denominato Sconto per regolazione, sono inseribili le retribuzioni soggette a sconto. L'utente deve selezionare il Tipo sconto e inserire la percentuale di sconto nella misura dell'11,50% con la relativa quota di retribuzione (solo operai full time).

Tipo	% Sconto	Quota
Settore Edile	11,50	78.500,00
		78.500,00

- 9) Per ciascuna PAT e Voce intervenire sul Bottone Premio e quindi attivare la procedura di calcolo del premio utilizzando il Bottone Calcolo Premio

La procedura di Calcolo Premio è composta da 3 diverse maschere che devono essere tutte confermate con F10-Salva. La prima è relativa al calcolo del premio infortuni e malattie professionali.

La seconda è relativa al calcolo del premio silicosi / asbestosi

**Calcolo premio silicosi asbestosi**

**Regolazione**

Importo C - retribuzioni silicosi/asbestosi \* 100:  /

Importo A - retribuzioni complessive:  =

percentuale incidenza:  \*

tasso da tabella incidenze e tassi:

tasso tariffa - tasso da tabella incidenze e tassi / 100:  \*

percentuale oscillazione:  =

oscillazione:  +

tasso da tabella incidenze e tassi:  =

tasso applicabile:

retribuzioni utili calcolo / 1000:  \*

tasso applicabile:  \*

premio silicosi asbestosi:  =

**Rata**

retribuzioni utili calcolo / 1000:  \*

tasso applicabile:  \*

premio silicosi asbestosi:  =

La terza è relativa al calcolo degli sconti contributivi

**Calcolo sconti contributivi**

**Regolazione** | **Rata**

tipo sconto:

**Gestione infortuni**

retribuzione soggetta a sconto:

tasso infortunio / 1000:

premio infortuni soggetto a riduzione contributiva:  \*  \*  \*

percentuale di riduzione contributiva:  =  =  =

importo riduzione:

**Gestione silicosi asbestosi**

retribuzione soggetta a sconto:

tasso infortunio / 1000:

premio infortuni soggetto a riduzione contributiva:  \*  \*  \*

percentuale di riduzione contributiva:  =  =  =

importo riduzione:

Da ultimo si accede alla maschera che completa il premio per regolazione e per rata. Viene evidenziato anche lo sconto L. 147/2013 per regolazione e rata.

Premio

Anno: 2016 PAT: 90264168/4X Operai Voce: 3232

Calcolo Premio	REGOLAZIONE	RATA DA ANTICIPARE
Premio Infortuni/Malattie	5.543,72000 +	5.543,72000 +
Eventuale 2° periodo		*****
Premio silicosi/asbestosi		
Agevolazioni		
Sconto Contributivo Ordinario	328,60100 -	
Sconto Contrib. Sil./Asb.		
Premio speciale artigiani		
Importo premio INAIL (a)	5.215,11900 =	5.543,72000 =
Riduzione L. 147/2013 (b)	866,23127 -	913,60506 -
Addizionale amianto (1,33% a-b) (c)		
Addizionale art. 181 (1% a-b+c)	43,48888 +	46,30115 +
Rata anticipata		*****
Importo Regolazione/Rata	4.392,37661 =	4.676,41609 =
di cui soci		

- 10) Dopo aver stampato il prospetto riepilogativo dei premi calcolati sia in regolazione che in rata, è necessario entrare in gestione Liquidazione e procedere prima al Ricalcolo Importi (effettua la somma di tutte le posizioni), quindi immettere il totale anticipato l'anno precedente a titolo di rata, e infine effettuare il Ricalcolo Scadenze. Tale ultima opzione deve essere attivata dopo aver eventualmente scelto la modalità di pagamento rateizzata ed avere inserito i coefficienti utili per il calcolo degli interessi sulle rate.

PREMI INAIL PER VOCE ANNO 2016

LICON SOFTWARE SPA

Codice INAIL: 1828975843 PIN: 49

Data: 25-01-2017

Pag. 1

PAT e Voce	Retribuzioni complessive	Retribuzioni esenti	Tasso applicato	Retribuzioni SIL/ASB	Oscillazione SIL/ASB	Tasso SIL/ASB	Agevolazioni	Premio Infortuni MP	Premio SIL/ASB	Sconti	Premio Artigiani	Riduzione L. 147/2013	Addiz. amianto	Addiz. 1%	Rata Anticipata	Totale Premio	Di cui Soci
90264168/43 0722																	
Regolazione 01-01-2016 31-12-2016	54.841,40		5,00					274,20700				45,54578		2,28661		230,94783	
Rata	54.814,40		5,00					274,07200				45,16707		2,28905		231,19398	
90264168/43 0724																	
Regolazione 01-01-2016 31-12-2016	32.489,97		43,00					1.397,06871				232,05311		11,65016		1.176,66576	
Rata	32.489,97		43,00					1.397,06871				230,23692		11,66832		1.178,50011	
90264168/4X 3232																	
Regolazione 01-01-2016 31-12-2016	53.305,00		104,00					5.543,72000		328,60100		866,23127		43,48888		4.392,37661	
Rata	53.305,00		104,00					5.543,72000				913,60506		46,30115		4.676,41609	
90264168/4X 3310																	
Regolazione 01-01-2016 31-12-2016	28.446,97		76,00					2.161,96972				359,10317		18,02867		1.820,89522	
Rata	28.446,97		76,00					2.161,96972				356,29261		18,05677		1.823,73388	
90264168/4X 3321																	
Regolazione 01-01-2016 31-12-2016	5.223,35		90,00					470,10150				78,08386		3,92018		396,93782	
Rata	5.223,35		90,00					470,10150				77,47273		3,92629		396,55506	
90264168/4X 3322																	
Regolazione 01-01-2016 31-12-2016	7.621,45		122,00					929,81690				154,44259		7,75374		783,12805	
Rata	7.621,45		122,00					929,81690				153,23383		7,76583		784,34890	
TOTAL Regolazione	181.928,14							10.776,88383								8.799,95129	
Rata	181.901,14							10.776,74883								9.090,74802	

Liquidazione INAIL / Modifica

Generale

Anno: **2016**

	Regolazione	Rata	
Totale premio:	8.712,82305	9.000,74061	
Totale addizionale:	87,12824	90,00741	
Totale dovuto:	8.799,95129	9.090,74802	
Di cui soci:			
Acconto versato:	7.845,00000		
Residuo da versare:	954,95129	9.090,74802	10.045,70

Sconto Edile post liquidazione:

Sconto Edile addizionale post liquidazione:

Rateazione

	Scadenza	Quota	Addizionale	Riduzione	Interessi	Importo rata
1:	16-02-2017	2.486,31075	25,11425			2.511,43
2:	16-05-2017	2.486,31075	25,11425		3,33439	2.514,76
3:	16-08-2017	2.486,31075	25,11425		6,78116	2.518,21
4:	16-11-2017	2.486,31075	25,11425		10,22794	2.521,65

Da questo prospetto vengono prelevate le informazioni per la corretta compilazione del modello F24. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 16/2/2017. In tabella Codici Tributo F24 pagina Contributi INPS/INAIL deve essere presente la causale P.

Codici Tributo F24 / Modifica

Tributi Erariali

		Anno riferimento precedente
Elaborazione DM10:	DM10 DM10	<input type="checkbox"/>
Co.Co.Co. senza copertura:	XX Gestione Committenti	<input type="checkbox"/>
Co.Co.Co. con copertura:	C10 Gestione Committenti	<input type="checkbox"/>
Autoliquidazione INAIL:	P Saldo + Acconto annuale premio	<input type="checkbox"/>

## Prospetto disabili

*Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 (correttivo del Jobs Act) sono stati introdotti alcuni correttivi in materia di collocamento dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.*

Il prospetto informativo disabili va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza per la verifica della situazione occupazionale e degli adempimenti in ordine all'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o disabili entro e non oltre il 31/01/2017.

Operativamente i soggetti obbligati all'invio telematico del prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti. Con la nota del 23 gennaio 2017, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti alle aziende appartenenti alla fascia 15/35 dipendenti che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016. I suddetti soggetti non sono, infatti, tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo, proprio perché non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016. In caso contrario, resta fermo l'obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, stante il cambiamento della loro situazione occupazionale. Per quanto attiene agli **obblighi assunzionali**, sempre da parte dei **datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti**, la nota ministeriale evidenzia che dal 1° gennaio 2017 i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.

Dal prospetto deve risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili calcolati al 31/12 dell'anno precedente.

Ricordo che gli obblighi di assunzione di soggetti disabili e/o appartenenti alle cosiddette categorie protette che riguardano le aziende sorgono al superamento della soglia dei 14 dipendenti e sono così strutturati:

Numero addetti	Quota obbligatoria d'assunzione
Fino a 14 dipendenti	Nessun obbligo
Da 15 a 35 dipendenti	1 disabile
Da 36 a 50 dipendenti	2 disabili
Oltre 50 dipendenti	7% disabili + 1 % categorie protette

Per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni sono riferibili a:

- disabili in forza ai sensi della legge n. 68/1999;
- disabili in forza anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio (D.Lgs. n. 151/2015)
- occupati a tempo determinato non superiore a 6 mesi;
- occupati a tempo determinato per sostituzione lavoratori assenti;
- dirigenti;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
- apprendisti;
- personale di cantiere o operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (indipendentemente dall'inquadramento previdenziale)

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

I datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille sono esclusi dall'obbligo di occupare disabili. In questo caso però, oltre alla autocertificazione dell'esonero, i datori di lavoro sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

La sanzione prevista per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione di un disabile è stabilita nella misura pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, ovvero € 153,20. L'illecito è diffidabile ex art. 13 del D.Lgs.

124/2004 comportando una riduzione fino a € 38,30 al giorno di scopertura se il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta richiesta di assunzione agli uffici competenti.

La sanzione applicabile in caso di mancata effettuazione dell'invio telematico è quella prevista dall'articolo 15, comma 1 della legge n. 68/1999 pari a € 635,11 + € 30,76 per ogni giorno di ritardo per un massimo di 365 giorni. Agli importi è applicabile l'istituto della diffida con il pagamento di ¼ dell'importo edittale.

**uno** *Nell'Anagrafica personale in Pagina Altre Info è presente il flag Personale di cantiere / Trasporto / Impiantisti che consente di escludere il soggetto dal calcolo del numero totale dipendenti utile alla verifica degli obblighi in materia di avviamento obbligatorio.*

**uno** *Nel menù documenti è presente la stampa del prospetto in formato EXCEL, la quale ricalca il formato del prospetto da inserire e inviare telematicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle province.*

## **INAIL: mod. OT24/2017**

*Le aziende che hanno apportato migliorie in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro nel 2016 possono ottenere lo sconto del premio Inail sulle retribuzioni 2017 inoltrando, entro il 28 febbraio 2017, esclusivamente in modalità telematica, il modello OT24.*

A norma dell'art. 24 delle modalità tariffarie, i datori di lavoro, dopo i primi due anni di attività, possono ottenere, oltre allo sconto determinato da un favorevole andamento infortunistico, un ulteriore sconto sui premi, denominato oscillazione per prevenzione, se eseguono interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

Detta oscillazione comporta la riduzione del tasso di premio aziendale nella misura dal 7% al 28% in funzione del numero lavoratori/anno.

La riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza e sarà applicata in sede di regolazione del premio nell'autoliquidazione del 2018.

Le condizioni di base per poter presentare la domanda sono quelle di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, quali requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Durc), e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d'igiene del lavoro. Dovrà anche risultare che le aziende richiedenti applichino integralmente la parte economica/normativa degli accordi e dei contratti collettivi siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

Il modello OT24 2017 è strutturato diversamente da quello dello scorso anno.

Sono previsti 4 tipi di intervento che danno titolo allo sgravio:

- TG Trasversali Generali
- T Trasversali
- SG Settoriali Generali
- S Settoriali

Gli interventi TG possono essere realizzati con riferimento a tutti i settori produttivi e si ripercuotono su tutto il complesso aziendale (Sezione A e B). In questo caso gli interventi coinvolgono tutte le PAT.

Gli interventi T hanno effetto solo sulle singole PAT (Sezione C)

Gli interventi SG si riflettono sul complesso aziendale ma solo con riferimento a determinati settori produttivi dell'azienda stessa (Sezione D). In questo caso gli interventi coinvolgono tutte le PAT.

Gli interventi S sono infine quelli di aziende di determinati settori produttivi, validi per singole PAT (Sezione E).

Anche per quest'anno il raggiungimento di un punteggio pari almeno a 100 inibisce la selezione di ulteriori interventi.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata con i documenti a supporto delle scelte operate in sede di compilazione del modello, utilizzando la funzionalità "Allegati" inserita all'interno del modulo OT24.

## Certificazione Unica 2017

*L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha pubblicato la versione definitiva della Certificazione Unica dei redditi lavoro dipendente e assimilati nonché autonomi corrisposti nel 2016.*

La Certificazione Unica deve essere utilizzata dal sostituto d'imposta per certificare, ai sostituiti, l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, sia che essi siano assoggettati a tassazione ordinaria che separata. Vanno inoltre indicate le ritenute fiscali operate e le detrazioni applicate nel 2016.

L'adempimento prevede due diverse certificazioni:

- 1) CU sintetica da consegnare entro il 31.03.2017 ai lavoratori;
- 2) CU ordinaria da spedire all'Agenzia delle Entrate entro il 07.03.2017

### CU sintetica

Questa certificazione, destinata come detto ai lavoratori dipendenti, si compone di:

- Dati anagrafici sostituto d'imposta e percettore delle somme
- Dati fiscali con indicazione delle somme percepite, delle ritenute effettuate, dei valori di assistenza fiscale in acconto e dei crediti non rimborsati, dei dati relativi alla detrazioni fiscali, alla previdenza complementare, ai conguagli di altri redditi, ai carichi familiari e al Trattamento di Fine Rapporto
- Dati previdenziali e assistenziali
- Dati assicurativi Inail

La certificazione dei lavoratori autonomi comprende solo i valori di reddito e ritenute fiscali operate

### CU ordinario

La Certificazione Unica ordinaria si compone di:

- **Frontespizio**, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, del rappresentante firmatario della comunicazione e dell'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica** per l'indicazione dei redditi, le ritenute e le detrazioni dei sostituiti, sulla falsariga della Certificazione Sintetica, ma con l'indicazione analitica delle somme e valori che fino allo scorso anno trovavano ospitalità nel modello 770/semplificato

Il termine per la consegna della certificazione ai dipendenti, innovando rispetto agli scorsi anni, è stato prorogato al 31 marzo 2017. L'omessa o tardiva consegna al sostituto comporta l'applicazione di sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione 730 precompilata, prevista dal decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2017, la Certificazione Unica dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate. L'omessa, tardiva o errata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione in misura fissa di € 100 per ogni comunicazione.

**uno** Prima di effettuare le operazioni di elaborazione CU, è necessario provvedere all'installazione della nuova release di UNO e della nuova versione di SmartForms (di prossima pubblicazione).

Per ulteriori dettagli sulla procedura di elaborazione e stampa CU 2017 rimando al manuale CU 2017 di prossima pubblicazione nell'Area riservata - Manuali - Area Paghe del nostro sito [www.licon.it](http://www.licon.it).

## **Rivalutazione TFR: coeff. di dicembre 2016**

---

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2016 e il 14 gennaio 2017 è pari a 100,3.

**uno** In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese DICEMBRE dell'anno 2016.

*L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.*

*Davide Conti  
[conti@licon.it](mailto:conti@licon.it)*

